



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340

E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it

**ORDINANZA – VASTO RILIEVI BATIMETRICI, SISMOSTRATIGRAFICI E
MAGNETOMETRICI TOPOGRAFICI IN LOCALITÀ VIGNOLA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

- VISTA** la richiesta avanzata dalla società PRISMA s.r.l. con nota n. U230/25 datata 03.12.2025, acquisita in pari data al prot. 10695, inerente la richiesta di emissione di un'ordinanza per disciplinare l'esecuzione di rilievi batimetrici Multibeam, sismostratigrafici Sub Bottom Profiler e magnetometrici per la successivo intervento di difesa dell'erosione costiera in località Vignola del comune di Vasto;
- VISTA** la Determina del Comune di Vasto n. 1626 (num. settoriale 399) del 27/12/2023, avente per oggetto: "Procedura di gara europea aperta telematica per l'appalto della realizzazione dell'intervento difesa dell'erosione costiera in località Vignola del comune di Vasto - Aggiudicazione";
- VISTO** Il Disciplinare tecnico per l'esecuzione e la standardizzazione dei rilievi idrografici edito dall'istituto idrografico della Marina Militare I.I. 3176 (edizione 2023);
- VISTO** il nulla osta permanente concesso da Marina Sud – Taranto - prot. n. 58154/N/ES in data 30.12.2014 – per quegli eventi che, interessando zone di mare entro due miglia dalla costa di giurisdizione, investano in maniera marginale aspetti connessi alla tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982 n. 979 "Difesa del mare, protezione ambientale";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare lo specchio acqueo interessato dai citati lavori, allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli stessi e nel contempo salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

RENDE NOTO

a decorrere **dalla data odierna**, fino al termine dei lavori, e comunque **non oltre il giorno 15.03.2026**, lo specchio acqueo insistente lungo il litorale del Comune di Vasto, antistante località Vignola, meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, sarà interessato dall'esecuzione di rilievi batimetrici Multibeam, sismostratigrafici Sub Bottom Profiler e magnetometrici, con l'impiego dei seguenti natanti:

- Motobarca "Beam" iscritta al n. NA 11026 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Napoli;
- Motobarca "Spike" iscritta al n. CS 952 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia;
- Motobarca "Giulio" iscritta al n. 5 CS 627 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento;

e pertanto,

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area e prescrizioni)

Nella zona di mare indicata nel Rende Noto, meglio specificata nell'allegata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza, per una distanza di almeno 50 metri dalla stessa area, nel periodo interessato dai lavori **è vietato**:

- I. transitare ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- III. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- IV. effettuare la balneazione;
- V. ogni attività connessa con l'uso del mare diversa dai lavori in questione.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'Articolo 1:

1. le unità della ditta incaricata dai lavori;
2. le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia impegnate nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno delle aree interessate dalle lavorazioni dovranno preventivamente contattare la ditta incaricata dei lavori.

Articolo 3

(Condotta delle unità in transito in prossimità della zona riservata all'attività)

Tutte le unità in navigazione, nelle immediate vicinanze della zona interessata dai lavori, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive, suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e devono inoltre osservare le seguenti prescrizioni particolari:

1. procedere alla minima velocità di manovra consentita;
2. manovrare secondo le vigenti disposizioni del "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare", adottando tutte le misure cautelari che il caso richiede, evitando la creazione di moto ondoso o l'assunzione di rotte che possano rendere difficoltose le manovre del predetto mezzo;

3. segnalare tempestivamente alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – via telefono 0873/310340 o 3346265861 e/o Vhf Ch16 - ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione ed all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 4 **(Prescrizioni)**

- a) La Ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di:
- munirsi delle autorizzazioni/certificazioni di competenza di altre Autorità/Organismi, necessarie per lo svolgimento delle attività di che trattasi, ottemperando alle disposizioni in esse contenute;
 - svolgere i lavori con imbarcazioni idoneamente armate ed equipaggiate e documentazioni in corso di validità;
 - comunicare a questo Comando la data di effettivo inizio dei lavori, analoga comunicazione dovrà essere effettuata al termine dei lavori;
 - svolgere i lavori secondo le indicazioni dettate dal Disciplinare tecnico in preambolo indicato;
 - adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili incidenti e a salvaguardare l'incolumità pubblica o il verificarsi di danni a cose o all'ambiente demaniale marittimo circostante;
 - svolgere i lavori in ore diurne e con condizioni meteorologiche favorevoli;
 - recuperare dal mare ogni apprestamento/dispositivo necessario ai lavori;
 - evitare ogni possibile forma di inquinamento ambientale;
 - sospendere le operazioni, ed informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare.
- b) I Comandanti/Conduttori delle unità navali impiegate nelle operazioni dovranno:
- segnalare la propria presenza secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni;
 - mantenere un costante e continuato servizio di vigilanza durante le operazioni;
 - sospendere le operazioni in caso di condimeteo avverse e comunque qualora non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza;
 - prestare ascolto radio continuo su VHF Ch 16 e 12.

Articolo 5 **(Manleva e varie)**

La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli espletamento delle funzioni di polizia marittima, di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle Leggi speciali e prevenzione dall'inquinamento dell'ambiente marino nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/Enti, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 6 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose in

conseguenza del loro illecito comportamento ed ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- b) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del C.N. importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice;
- c) negli altri casi si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili;
- d) in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Articolo 7 **(pubblicità)**

È a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento on line sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, alla sezione "Ordinanze", nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle Civiche Amministrazioni interessate ed alle Forze di Polizia.

IL COMANDANTE
T.V (CP) Rossella D'ETTORRE
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21)



VERTICI	LONGITUDINE	LATITUDINE
V1	42° 8.526'N	14° 43.174'E
V2	42° 8.520'N	14° 43.258'E
V3	42° 8.970'N	14° 43.163'E
V4	42° 9.101'N	14° 43.248'E
V5	42° 9.160'N	14° 43.186'E
V6	42° 8.996'N	14° 43.047'E